



Comunicazione n. 0110351 del 14-12-2016

Comunicazione in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA concernenti persone che ricevono sondaggi di mercato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato

1. Premessa

L'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") definisce l'abuso relativo alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Il successivo articolo 11 MAR offre una specifica protezione per i soggetti incaricati di effettuare "sondaggi di mercato" (c.d. "Partecipante al mercato che comunica le informazioni", in inglese "Disclosing Market Participant", in breve "DMP"), tipicamente per conto di chi detiene una rilevante partecipazione azionaria, al fine di sondare la disponibilità di potenziali investitori (c.d. "Persone che ricevono il sondaggio di mercato", in inglese "Market Sounding Recipient", in breve "MSR") a prendere parte ad un'operazione di acquisto.

L'articolo 11 MAR e le relative misure attuative recate dal Regolamento delegato (UE) 2016/960 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 stabiliscono puntuali prescrizioni procedurali il cui adempimento integra per il DMP una presunzione di legittimità della condotta, che si considera realizzata *"nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione"* (cfr. articolo 11, paragrafo 4, MAR).

L'articolo 11, paragrafo 11, MAR richiede all'ESMA di elaborare Linee Guida ai sensi dell'art. 16 del Regolamento ESMA dirette ai MSR per quanto riguarda: *"a) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell'ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate; b) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 [abuso di informazioni privilegiate] e 10 [comunicazione illecita di informazioni privilegiate] del presente regolamento; nonché c) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento"*.

2. Applicazione degli Orientamenti in Italia

In data 13 luglio 2016, l'ESMA ha pubblicato –un documento contenente "Guidelines for persons receiving market soundings" (d'ora in avanti, gli "Orientamenti"), con l'obiettivo di assicurare un approccio comune, uniforme e coerente in relazione agli obblighi dei MSR.

Gli Orientamenti sono stati pubblicati nella traduzione ufficiale in lingua italiana sul sito *internet* dell'ESMA in data 10 novembre 2016.

Il documento dell'ESMA è disponibile nel sito istituzionale della Consob.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1095/2010, la Consob ha comunicato all'ESMA la decisione di conformarsi agli Orientamenti in parola.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 10 gennaio 2017.



La presente comunicazione è pubblicata sul sito *internet* della Consob.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas